

REPUBBLICA ITALIANA

**GAZZETTA UFFICIALE**

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

PALERMO - VENERDÌ 23 SETTEMBRE 2005 - N. 40

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

## LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 21 settembre 2005, n. 11.

**Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

*la seguente legge:*

Titolo I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito e di potenziare il sistema delle garanzie prestate alle microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, la Regione favorisce l'incremento patrimoniale dei fondi rischi e di garanzia e il processo di concentrazione dei confidi aventi sede o operanti in Sicilia, in linea con gli obiettivi previsti dal nuovo accordo di Basilea 2 e con quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia di credito, in particolare dall'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cui si rinvia per quanto non diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 2.

*Beneficiari*

1. Ai sensi della presente legge i confidi sono costituiti da microimprese, da piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche, di servizi, agricole e da quelle attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca, da cooperative.

2. Le agevolazioni di cui alla presente legge si applicano alle imprese di cui al comma 1, a prescindere dalla natura giuridica rivestita, che abbiano sede o un'unità operativa nel territorio regionale, compresi i liberi professionisti che esercitano attività professionale in forma di impresa.

Art. 3.  
*Integrazione regionale fondi rischi*

1. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato ad integrare i fondi rischi costituiti presso i confidi per la prestazione alle imprese delle garanzie di cui alla presente legge, volte a favorire il finanziamento delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in misura pari ai nuovi apporti forniti dalle imprese consorziate e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro per ogni impresa e di 3.000.000 di euro per ciascun confidi. Quest'ultimo limite è elevato a 6.000.000 di euro in caso di fusioni tra confidi effettuate ai sensi del comma 2. I nuovi apporti possono essere conferiti dalle imprese anche sotto forma di fideiussione, fino ad un massimo del 30 per cento rispetto alle somme versate.

2. In caso di operazioni di fusione effettuate entro il 31 dicembre 2006, riguardanti in tutto o in parte confidi esistenti al 31 dicembre 2004, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può corrispondere un'integrazione una tantum al fondo rischi fino ad un massimo del 15 per cento calcolato sulla differenza tra l'importo del fondo rischi risultante dalla fusione e l'importo del minore tra i fondi rischi iniziali. Nei nuovi fondi rischi risultanti dalla fusione confluiscono gli apporti finanziari derivanti dall'integrazione regionale e da altri enti pubblici, restando inalterati i vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.

3. Le garanzie sono prestate dai confidi nei seguenti limiti, fermo restando che, anche in presenza di intervento concomitante dei confidi di I e II grado, la garanzia complessiva non può superare l'80 per cento dell'operazione assistita:

a) fino a 500.000 euro dai confidi in possesso dei parametri di cui al comma 5;  
b) per la parte eccedente i 500.000 euro e fino a 1.500.000 euro dai confidi in possesso, nell'esercizio precedente, di uno dei seguenti requisiti:

1) attività finanziaria minima pari a 51.000.000 euro;  
2) patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili, pari almeno a 2.600.000 euro.

4. Qualora i confidi intendano concedere garanzie oltre l'importo massimo assistito da agevolazioni regionali provvedono, per la parte eccedente, mediante separati fondi rischi costituiti senza il concorso regionale.

5. L'integrazione regionale può avvenire esclusivamente per i fondi rischi costituiti presso i confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno cinque dei seguenti parametri:

<b>Anni</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Attività finanziaria minima	5 milioni di euro	10 milioni di euro
Patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili	250.000 euro	250.000 euro
Rapporto medio di utilizzo del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere, in un periodo di tempo determinato dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze	3 per cento	2,5 per cento
Garanzie rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine sul totale	10 per cento	15 per cento
Ambito operativo	provinciale	interprovinciale
Composizione dei consorzi	settoriale	intersettoriale

6. I confidi assicurano, in sede di bilancio annuale, che nella gestione del fondo rischi l'impiego delle risorse regionali sia sempre determinabile.
7. La durata della garanzia è pari alla durata del finanziamento, con un massimo di 15 anni.
8. Sulla quota di garanzia imputabile all'apporto regionale ai fondi rischi, nessun corrispettivo può essere richiesto dai confidi.
9. Nel caso in cui ai confidi si associno imprese aventi sede fuori dalla Sicilia o che non abbiano una unità operativa nel territorio regionale sono costituiti separati fondi rischi senza l'apporto dell'integrazione regionale.
10. Per i consorzi di secondo grado l'integrazione regionale non può concernere somme già oggetto di integrazione presso i consorzi fidi di primo grado.
11. Il fondo rischi di ciascun confidi costituisce un unicum a prescindere dai diversi interventi che contribuiscono alla sua formazione per cui all'atto dell'utilizzazione per la copertura di insolvenze la perdita è attribuita al fondo stesso.

Art. 4.

*Fondo di garanzia*

1. Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, è istituito un fondo regionale per la concessione di controgaranzie ai confidi. La controgaranzia è concessa ai confidi di primo e secondo grado a fronte di garanzie dirette prestate dai confidi.
2. La gestione del fondo è affidata, nel rispetto della normativa comunitaria, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi. Alla gestione del fondo sovrintende un comitato, nominato dal Presidente della Regione, che provvede sulla base dei criteri indicati dalla Giunta regionale e proposti dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, a impartire le direttive necessarie in ordine alla priorità degli interventi e all'eventuale ripartizione del fondo fra i diversi settori di attività economica. Il comitato è composto dal dirigente generale, o da un dirigente dallo stesso designato, dei dipartimenti regionali industria, cooperazione, pesca, interventi strutturali, bilancio e tesoro, finanze e credito e da un rappresentante della società affidataria che cura il servizio di segreteria del fondo. Il comitato è integrato da tre rappresentanti dei confidi designati dalle associazioni regionali di categoria ed opera anche in assenza di tale designazione.
3. La controgaranzia è deliberata dal comitato ed è concessa in misura non superiore al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi.
4. Le operazioni di garanzia effettuate dal comitato di gestione di cui al presente articolo operano nei limiti delle risorse finanziarie attribuite al fondo.
5. Il comitato, su direttiva dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, può deliberare la partecipazione, mediante l'apporto di quote del fondo di garanzia regionale, alla società di gestione del fondo di garanzia nazionale di cui al comma 25 dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 5.

*Statuti consorzi fidi*

1. Gli statuti dei confidi ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge devono espressamente prevedere:
  - a) la quota minima, a carico della singola impresa consorziata, del concorso al fondo rischi;
  - b) nel caso di adesione a confidi di secondo grado, la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore;

- c) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Amministrazione regionale nominato dal dirigente generale del dipartimento finanze e credito;
  - d) la sottoposizione a verifica, da parte dell'Amministrazione regionale, della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma nel caso di modifiche dello statuto del consorzio;
  - e) la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dell'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi, al fondo di garanzia regionale;
  - f) l'obbligo di fare affluire integralmente ai fondi rischi gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente all'apporto regionale.
2. Ai fini del riconoscimento, il confidi trasmette all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze lo statuto contenente i requisiti di cui al comma 1. L'Assessorato emette il provvedimento entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali il riconoscimento si intende reso. Il difetto dei requisiti può essere accertato successivamente, anche con verifiche a campione.
3. I confidi esistenti alla data di pubblicazione della presente legge continuano ad operare sulla base degli statuti approvati dall'Amministrazione regionale, a condizione che la comunicazione dell'adeguamento degli statuti, ai sensi del comma 2, venga presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Titolo II

### AIUTI ALL'INVESTIMENTO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, ESCLUSE QUELLE OPERANTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E DELLA PESCA

#### Art. 6.

##### *Regimi di aiuto esenti*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agevolazioni sotto forma di garanzia e di contributi in conto interessi, per le categorie di aiuti previsti e nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento CE n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 10 del 13 gennaio 2001 e di cui al Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica del Regolamento CE n. 70 del 2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 63 del 28 febbraio 2004. E' fatto salvo in ogni caso quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea dell'11 marzo 2000 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti concessi sotto forma di garanzia 2000/C 71/07.
2. Beneficiarie degli aiuti sono le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore industriale, commerciale, artigianale, del turismo e dei servizi che aderiscano a confidi.

#### Art. 7.

##### *Esclusioni*

1. Gli aiuti di cui al presente Titolo non possono essere concessi:
- a) a favore di imprese in difficoltà, né a favore della ristrutturazione finanziaria di imprese in difficoltà, come definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
  - b) per programmi di investimento con spese ammissibili superiori a 2,5 milioni di euro o che prevedano aiuti di importo superiore a 400.000 euro;
  - c) per investimenti di sostituzione.

Art. 8.

*Oggetto e forma degli aiuti*

1. Gli aiuti sono concessi per investimenti iniziali, per consulenze, altri servizi e attività previsti e nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento CE n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 10 del 13 gennaio 2001 e per gli aiuti alla ricerca e sviluppo previsti dal Regolamento CE n. 364 del 2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica del Regolamento CE n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 63 del 28 febbraio 2004.
2. Gli aiuti possono essere concessi con le seguenti modalità, attivabili anche disgiuntamente:
  - a) riduzione del costo a carico delle piccole e medie imprese delle garanzie prestate dai confidi, attraverso i fondi rischi, a fronte dei finanziamenti ottenuti dalle stesse piccole e medie imprese;
  - b) riduzione del costo degli interessi gravante sulle piccole e medie imprese a fronte dei finanziamenti dalle stesse ottenuti e garantiti dai confidi, ivi comprese le operazioni di leasing;
  - c) rilascio di controgaranzie a fronte delle garanzie di cui alla lettera a) da parte del fondo di garanzia regionale.

Art. 9.

*Condizioni di ammissibilità*

1. Per l'ammissibilità agli aiuti disposti dal presente regime, devono essere soddisfatte, in particolare, le seguenti condizioni:
  - a) partecipazione dell'impresa beneficiaria alla copertura finanziaria del programma di investimento con un apporto di risorse, esenti da qualsiasi aiuto, in misura pari almeno al 25 per cento;
  - b) mantenimento dell'investimento agevolato nel territorio della Regione e della destinazione funzionale dei beni oggetto del programma di investimento agevolato per un periodo minimo di cinque anni dalla data di ultimazione del programma stesso;
  - c) presentazione della domanda di aiuto prima dell'inizio dell'esecuzione del programma di investimento;
  - d) classificazione delle spese da agevolare tra le immobilizzazioni di bilancio ed acquisto dei relativi beni presso terzi alle condizioni di mercato ed allo stato di nuovo di fabbrica.

Art. 10.

*Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese previste dal Regolamento CE n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 10 del 13 gennaio 2001 e, per gli aiuti alla ricerca e sviluppo, dal Regolamento CE n. 364 del 2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica del Regolamento CE n. 70 del 2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 63 del 28 febbraio 2004, fatto salvo quanto stabilito con eventuale provvedimento dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, entro i limiti stabiliti dai predetti regolamenti comunitari.
2. Parte delle spese ammissibili, non superiore al 25 per cento delle stesse, può riguardare investimenti immateriali, limitatamente all'acquisto di brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate.
3. Per il settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario, non sono inclusi nelle spese ammissibili.

Art. 11.

*Aiuti sotto forma di contributi in conto interessi*

1. Le agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie **garantite dai confidi** sono concesse dagli Assessorati regionali competenti per settore di attività delle imprese consorziate. Il contributo regionale è pari al 60 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato. Detto contributo viene erogato alle imprese beneficiarie, per il tramite dei confidi, successivamente al pagamento degli interessi e delle rate scadute e pagate secondo le modalità di rientro stabilite dal contratto di finanziamento.

Art. 12.

*Intensità e valore dell'aiuto*

1. Gli aiuti di cui alla presente legge possono essere concessi entro i massimali di intensità previsti dalla "Carta degli aiuti a finalità regionale per la Sicilia", pari al 35 per cento ESN aumentato di un 15 per cento ESL del valore delle spese ammissibili.
2. Il valore dell'aiuto, da attualizzarsi al fine di ottenere l'equivalente sovvenzione complessivo, è calcolato secondo le seguenti modalità:
  - a) per gli aiuti sotto forma di garanzie, in misura pari alla differenza tra il premio pagato dall'impresa ai confidi per la garanzia e la media delle commissioni ordinariamente praticate, nell'anno precedente, dai cinque istituti di credito, maggiori per numero di sportelli, operanti nella Regione;
  - b) per gli interventi sotto forma di contributi in conto interessi, in misura pari all'importo concesso.

Art. 13.

*Cumulabilità*

1. Gli aiuti di cui al presente titolo sono cumulabili con altri regimi di aiuto a finalità regionale, da qualunque fonte, locale, regionale, nazionale o comunitaria, provengano, nel rispetto per ciascun investimento dei limiti stabiliti dal citato Regolamento CE n. 70 del 12 gennaio 2001 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14.

*Controlli*

1. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni e dei limiti di cui agli articoli precedenti la Regione demanda ai confidi convenzionati lo svolgimento di specifiche attività di controllo, con riserva di verifiche dirette, anche a campione, ai sensi dell'articolo 190 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
2. Ai fini della presente legge l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può avvalersi delle strutture regionali con funzioni ispettive all'uopo autorizzate.

Titolo III

AGEVOLAZIONI DE MINIMIS

Art. 15.

*Agevolazioni alle imprese*

1. Le agevolazioni di cui al Titolo II possono essere concesse, su richiesta dell'impresa beneficiaria, secondo la regola de minimis, nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal Regolamento CE n. 69/2001, della Commissione del 12 gennaio 2001.

2. In caso di applicazione in regime de minimis:

a) non si applicano gli articoli 9 e 10;

b) le agevolazioni sono estese anche a finanziamenti riguardanti investimenti di sostituzione ed operazioni di consolidamento;

c) possono essere agevolate anche operazioni finanziarie diverse da quelle di cui al comma 1, sotto qualsiasi forma tecnica, ivi comprese le operazioni di factoring, e a prescindere dalla durata dell'operazione. In tal caso le garanzie possono essere concesse fino all'importo massimo di 500.000,00 euro e la maggiorazione di cui all'articolo 11 per la concessione dei contributi in conto interessi è elevata da due a tre punti.

3. Alle imprese ammesse al mutuo previsto dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, a carico del fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, possono essere concessi per il tramite dei confidi i contributi in conto interessi su prestiti bancari contratti nelle more dell'erogazione delle somme relative al mutuo medesimo.

#### Titolo IV

### AIUTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E DELLA PESCA

#### Art. 16.

#### *Regimi di aiuto per le imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agevolazioni sotto forma di garanzia, come previste al Titolo I, e di contributo in conto interessi secondo le modalità stabilite all'articolo 11, nel rispetto delle condizioni e per le finalità e categorie di aiuti esenti previste dal Regolamento CE n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L1 del 3 gennaio 2004 nonché nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti concessi sotto forma di garanzia 2000/C 71/07 dell'11 marzo 2000.

2. Beneficiarie degli aiuti sono le piccole e medie imprese attive nel campo della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che realizzino gli interventi previsti dal Regolamento CE n. 1/2004 alle condizioni in esso stabilite e che aderiscano a confidi.

3. In ordine agli investimenti nelle aziende agricole e agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il controllo sulla conformità ai criteri previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 26 del Regolamento CE n. 1257/1999 del 17 maggio 1999 è effettuato, sulla base di un campione comprendente almeno il 5 per cento delle imprese interessate, dall'ufficio speciale per i controlli di secondo livello della Presidenza della Regione. Devono, inoltre, essere disponibili prove sufficienti che esistono in futuro normali sbocchi di mercato per i prodotti agricoli trasformati. Tale valutazione è effettuata, caso per caso, sulla base dell'allegato I al POR Sicilia 2000-2006 "Le tendenze di fondo del sistema agroalimentare siciliano - Analisi dei normali sbocchi di mercato".

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai confidi i contributi di cui all'articolo 99, comma 2, lettera b), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni alle condizioni stabilite nella decisione della Commissione europea n. C 2004 (3352 Fin dell'8 settembre 2004).

5. I confidi del settore agricolo sono tenuti ad adeguarsi ai parametri economico-finanziari previsti dalla presente legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

#### Art. 17.

#### *Regimi di aiuto per le imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agevolazioni sotto forma di garanzia come previste al Titolo I e di contributo in conto interessi secondo le modalità stabilite all'articolo 11, nel rispetto delle condizioni e per le finalità e categorie di aiuti previste dal Regolamento CE n. 1595/2004 della Commissione dell'8 settembre 2004 in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 291 del 14 settembre 2004 nonché nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti concessi sotto forma di garanzia 2000/C 71/07 dell'11 marzo 2000.

2. Beneficiarie degli aiuti sono le piccole e medie imprese attive nel campo della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, che realizzino gli interventi previsti dal citato Regolamento CE n. 1595/2004 alle condizioni in esso stabilite e che aderiscano a confidi operanti in Sicilia.

Art. 18.

*Aiuti de minimis alle imprese attive nei settori dell'agricoltura e della pesca*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, sotto forma di garanzia e di contributo in conto interessi, aiuti de minimis, per operazioni di credito agrario, compresi i crediti di conduzione, e per ogni altra operazione creditizia diversa da quelle di cui agli articoli 16 e 17, sotto qualsiasi forma tecnica e a prescindere dalla durata del finanziamento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004. L'importo degli aiuti concessi a una medesima impresa non può superare i 3000 euro nel triennio, secondo quanto stabilito dal citato Regolamento CE n. 1860/2004.

2. Beneficiarie degli aiuti sono le piccole e medie imprese attive nel campo della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, che aderiscano a confidi operanti in Sicilia.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

*Disposizioni attuative*

1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze emana direttive per l'attuazione degli interventi e per la stipula delle convenzioni di cui alla presente legge, compresa la disciplina delle agevolazioni di cui all'articolo 11, anche avvalendosi del comitato che sovrintende alla gestione del fondo di garanzia regionale, composto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, con esclusione dei rappresentanti dei confidi e della società affidataria.

Art. 20.

*Convenzioni*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare ai confidi in regime di convenzione lo svolgimento delle attività istruttorie e di erogazione relative alle agevolazioni previste dalla presente legge. Nella convenzione vengono disciplinati i compiti dei confidi, le modalità di gestione e le obbligazioni dagli stessi assunte nei confronti dell'Amministrazione regionale, nonché le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia.

2. La convenzione deve altresì prevedere:

- a) la trasmissione all'Amministrazione regionale di copia del bilancio dell'esercizio precedente completo delle relazioni e attestazioni di legge entro sessanta giorni dall'approvazione dello stesso;
- b) la comunicazione annuale all'Amministrazione regionale del rapporto tra la consistenza



del fondo rischi e il totale dei finanziamenti garantiti e di quelli garantibili;  
c) la comunicazione, da darsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, della consistenza al 31 dicembre dell'ammontare della quota del fondo rischi di parte regionale.

3. Nelle more della definizione delle convenzioni di cui al comma 1 rimangono operative le convenzioni stipulate dall'Amministrazione regionale con i confidi e le modalità attuative applicate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

*Contributi per i confidi che procedono alle fusioni*

1. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato a concedere ai confidi che procedano alle fusioni di cui all'articolo 3, comma 2, un contributo straordinario, nell'ambito del de minimis, fino ad un massimo del settantacinque per cento delle spese di consulenza e di servizi notarili sostenute entro il 2006.

Art. 22.

*Norma finanziaria*

1. Gli oneri finanziari, come di seguito specificati, previsti per le finalità degli articoli 3, 4, 6, 16, 17, 18 e 21 sono valutati, per l'esercizio finanziario 2006, in complessivi 17.000 migliaia di euro.

<b>Art.</b>	<b>Comma</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Es.</b>	<b>fin.</b>
			<b>2006</b>	
3	1	Integrazione fondi rischi	5.500	
3	2	Integrazione una tantum 'bonus'	1.900	
4	1	Fondo regionale per la concessione di controgaranzie	7.500	
16	1	Regime di aiuto esenti - contributi in conto interessi	500	
17	1	Regime di aiuto esenti - contributi in conto interessi	500	
18	1	Aiuti de minimis alle imprese attive nei settori dell'agricoltura e della pesca	600	
21	1	Contributo straordinario	500	
<i>Totale oneri</i>			<i>17.000</i>	

2. Gli oneri di cui al comma 1, valutati in 17.000 migliaia di euro, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per l'esercizio finanziario 2006 U.P.B. 4.2.1.5.2 codice 12.02.01, accantonamento 1001.

3. Una quota delle risorse discendenti dalle residue disponibilità, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2004, relative ai fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e delle risorse provenienti dal P.O.R della Sicilia 2000-2006 possono essere destinate ad integrazione dei finanziamenti previsti al comma 1.

Art. 23.

*Abrogazione di norme*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni legislative che prevedono agevolazioni regionali da erogarsi per il tramite o in favore dei confidi, ad eccezione dell'articolo 59 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle operazioni di cessione di crediti.

2. Sono in particolare abrogati:

- a) gli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) gli articoli 12, 13 e 14, 82, 83, 84, 85 e 86, 90, 91, 92 e 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) l'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23;
- d) gli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34;
- e) il Titolo I, articoli da 1 a 15, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 23;
- f) il Titolo X, articoli da 92 a 99, ad eccezione del comma 5 dell'articolo 95 e dei commi 2, lettera b), e 4 dell'articolo 99 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) l'articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16;
- h) l'articolo 32 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20;
- i) l'articolo 58 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
- l) l'articolo 57, commi da 1 a 4, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
- m) l'articolo 36 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.

Art. 24.

*Disposizioni transitorie*

1. I provvedimenti relativi alle istanze presentate dai confidi entro il 30 giugno 2006 relativamente alle attività poste in essere nell'anno 2005 per l'ottenimento delle agevolazioni regionali, continuano ad essere emanati dagli Assessorati regionali competenti ai sensi della normativa precedentemente in vigore e dall'Ircac in attuazione dell'articolo 57, commi da 1 a 4, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

Art. 25.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.  
 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 settembre 2005.

*Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste*

*Assessore regionale per il bilancio e le finanze*

*Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*

*Assessore regionale per l'industria*

CUFFARO

LEONTINI

CINTOLA

LO MONTE

D'AQUINO

NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

*Nota all'art. 1, comma 1:*

L'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.", così dispone:

*"Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.*

1. Ai fini del presente decreto si intendono per: "confidi", i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per "attività di garanzia collettiva dei fidi", l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per "confidi di secondo grado", i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per "piccole e medie imprese", le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per "testo unico bancario", il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per "elenco speciale", l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per "riforma delle società", il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione è composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni.
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attività indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "confidi", "consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi" ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 è punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.
11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo grado.

12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non può essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni.

13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro.

14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi.

16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come società consortili per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.

17. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 2525 del codice civile, come modificato dalla riforma delle società.

18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio.

19. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il secondo comma dell'articolo 2545-quater del codice civile introdotto dalla riforma delle società e gli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto dall'articolo 2514, comma 1, lettera d) del codice civile, come modificato dalla riforma delle società, si intende riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28.

20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi.

20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro.

21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le società

consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20. 22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato.

23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati, entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti è annualmente assegnata ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28. I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'*articolo 2135 del codice civile*, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

*23-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004.

24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonché gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28, non concorrono alla formazione del reddito delle società che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.

25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è conferito in una società per azioni, avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale della società per azioni è determinato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali. La società per azioni assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia conservano il loro grado e la loro validità in capo alla società per azioni, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. L'atto costitutivo attribuisce agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale a norma dell'articolo 2443 del codice civile con offerta delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle società indicate nel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri fondi pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nella società per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati eventualmente individuati dallo statuto della società. Lo statuto fissa altresì un limite massimo di possesso azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che apportino altri fondi pubblici di garanzia, non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni caso lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici conservano congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale. Le operazioni di garanzia effettuate dalla società per azioni di cui al presente comma beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti delle risorse finanziarie attribuite.

26. L'intervento della società per azioni di cui al comma 25 è rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell'esercizio esclusivo o prevalente dell'attività di rilascio delle garanzie dai propri soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle associazioni socie.

27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le caratteristiche delle

garanzie dallo stesso prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

28. (...)

29. L'esercizio dell'attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata è consentito, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico bancario, anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni "confidi", "garanzia collettiva dei fidi" o entrambe.

30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario.

31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.

32. All'art. 155 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

*4-bis.* Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall'articolo 106, comma 3.

*4-ter.* I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

*4-quater.* I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

*4-quinquies.* I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.

*4-sexies.* Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e *4-bis*, 108, 109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l'articolo 111, commi 3 e 4."

33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei

consorzati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorzati riferito alla data di approvazione del bilancio.

35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria il consorzio deve tenere:

*a)* il libro dei consorzati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorzati e le variazioni nelle persone di questi; *b)* il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico; *c)* il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; *d)* il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorzati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nelle lettere *a)* e *b)*, di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera *a)* può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorzati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

37. Il comma 4 dell'art. 155 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 è sostituito dal seguente:

"4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo."

38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di società cooperativa a mutualità prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.

39. I confidi possono altresì fondersi con altri confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche società, associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi purché il consorzio o la società incorporante o che risulta dalla fusione sia un confido o una banca di cui al comma 29.

40. Alla fusione si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a far data dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorzati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma delle società, le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate

con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.  
42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.

43. Le società cooperative le quali divengono confidi sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.

44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal presente articolo.

45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.

46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d'impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità contenute nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; è salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge.

50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione.

51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.

52. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.

53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi alla data di entrata in



vigore del presente decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a quanto previsto dal comma 14.

54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.

55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre tre anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.

56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente decreto non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.

57. I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioneisecentomila euro possono, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole attività indicate nell'articolo 155, comma 4-*quater*, del testo unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma 4-*ter*, del medesimo testo unico bancario.

58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è abrogato.

59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato.

60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: ", e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: "consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali" sono sostituite dalle seguenti: "confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269".

61-*bis*. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, può essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia è estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che

hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.

*61-ter.* In via transitoria, fino alla data di insediamento degli organi sociali della società di cui al comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*61-quater.* Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

*Nota all'art. 4, comma 5:*

Per il comma 25 dell'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, vedi nota all'art. 1, comma 1.

*Note agli articoli 6, comma 1, 8, comma 1, 10, comma 1, 13, comma 1:*

- Il Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, concerne l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

- Il Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, reca modifiche al Regolamento CE n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.

- La Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea n. C71 dell'11 marzo 2000.

*Nota all'art. 14, comma 1:*

L'art. 190 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", così dispone:

*"Ispezioni e controlli.*

1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalità dei controlli di propria competenza, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti direttamente tramite i dipendenti, aventi qualifica o profilo professionale adeguato, in servizio presso l'amministrazione competente ovvero stipulando convenzioni con soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti tecnico-organizzativi.

3. Nel caso in cui le verifiche vengano condotte tramite dipendenti dell'amministrazione competente trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 6, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

4. I criteri e le modalità per l'effettuazione dei controlli previsti dal presente articolo sono

determinati con decreto dell'Assessore regionale competente, da emanarsi entro tre mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge.".

*Nota all'art. 15, comma 1:*

Il Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, concerne l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea n. L 10 del 13 gennaio 2001.

*Nota all'art. 15, comma 3:*

L'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante "Disposizioni in materia di usura.", così dispone:

"1. È istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura".

2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

3. Il mutuo non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia, prima di tale momento, può essere concessa, previo parere favorevole del pubblico ministero, un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate; l'anticipazione può essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento penale di cui al comma 2 è ancora in corso.

4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.

5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.

7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. La concessione dei mutui è subordinata altresì al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d) del citato decreto-legge n. 419 del 1991.

8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento.

9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisoria ed al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:

- a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisoria sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
- b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisoria non sono utilizzate in conformità al piano di cui al comma 5;
- c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità del Fondo.

11. Il Fondo è alimentato:

- a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

- b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale;

- c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.

12. È comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui all'art. 5, legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

*Note all'art. 16, commi 1 e 2:*

- Il Regolamento CE n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, concerne l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

- La Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Comunità europea* n. C71 dell'11 marzo 2000.

*Nota all'art. 16, comma 3:*

Gli articoli 5 e 26 del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (*Gazzetta Ufficiale della Comunità europea* L 160 del 26 giugno 1999), così, rispettivamente, dispongono:

"Art. 5

1. Il sostegno agli investimenti viene concesso ad aziende agricole:

- che dimostrino redditività,
- che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, e

- il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.  
2. Le condizioni per il sostegno agli investimenti di cui al primo comma devono essere soddisfatte all'atto dell'adozione della decisione individuale relativa alla concessione dell'aiuto.

3. Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso a questo fine.

In tali casi gli agricoltori possono beneficiare di una proroga per conformarsi alle norme minime ove un tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici inerenti all'osservanza delle stesse. L'agricoltore ottempera alle pertinenti norme entro la fine del periodo di investimento."

#### "Art. 26

1. Il sostegno viene accordato alle persone cui incombe l'onere finanziario degli investimenti nell'ambito di imprese:

- che dimostrino redditività e
- che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali.

Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso a questo fine. In tali casi le piccole unità di trasformazione possono beneficiare di una proroga per conformarsi alle norme minime ove un tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici inerenti all'osservanza delle stesse. Le piccole unità di trasformazione si conformano alle norme pertinenti entro il termine del periodo di investimento.

2. Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base interessati. Essi devono garantire una partecipazione adeguata dei produttori di tali prodotti di base ai vantaggi economici che da essi derivano.

3. Deve essere offerta una sufficiente garanzia che si possano trovare sbocchi normali sui mercati per i prodotti interessati."

*Nota all'art. 16, comma 4:*

Per la lett. b) del comma 2 dell'art. 99 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 vedi note all'art. 23, comma 2, lett. f).

*Note all'art. 17, commi 1 e 2:*

- Il Regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione, dell'8 settembre 2004, concerne l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

- La Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea n. C71 dell'11 marzo 2000.

*Nota all'art. 18, comma 1:*

Il Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004 concerne l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 325 del 28 ottobre 2004.

*Nota all'art. 22, comma 3:*

L'art. 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).", concerne "Disposizioni varie per le regioni."

*Nota all'art. 23, comma 1:*

L'art. 59 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", così dispone:  
*"ConSORZI fidi - farmacie.*

1. Le farmacie aventi sede e operanti nel territorio della Regione, aderenti ad un Consorzio o cooperativa di garanzia collettiva fidi il cui statuto sia stato approvato dall'Amministrazione regionale e la cui compagine sociale sia stata ammessa a godere dell'integrazione regionale del fondo rischi, possono accedere per loro tramite alle operazioni di cessione e crediti a breve termine, garantite dal consorzio stesso, fino all'importo massimo di euro 500.000.

2. Per le finalità previste al comma 1, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere in favore dei predetti consorzi di garanzia fidi i benefici previsti dalla normativa regionale vigente in materia.

3. I consorzi di garanzia collettiva fidi cui le farmacie aderiscono trasmettono alla scadenza di ogni trimestre all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, l'istanza di richiesta del contributo corredata dalla documentazione probatoria rilasciata dall'istituto di credito o società finanziaria.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che si consorzino 200 farmacie.

5. Le previsioni di cui ai precedenti commi si estendono anche ai soggetti beneficiari degli accreditamenti per il Servizio sanitario regionale di cui al decreto assessoriale 17 giugno 2002, n. 890 dell'Assessore regionale per la sanità siano essi società ovvero liberi professionisti."

*Note all'art. 23, comma 2, lett. f):*

- L'art. 95 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota risulta il seguente:  
*"Integrazione fondo rischi consorzi di secondo grado.*

1. *(abrogato)*

2. *(abrogato)*

3. *(abrogato)*

4. *(abrogato)*

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare ai consorzi fidi di primo grado un contributo annuale erogato nella misura del 2 per cento dei finanziamenti garantiti in essere al 31 dicembre, al netto dei rientri, diretto alla costituzione di un apposito fondo che può essere utilizzato dai consorzi stessi per reintegrare prelevamenti, anche a titolo provvisorio, effettuati sui propri fondi di garanzia da parte degli istituti di credito convenzionati, per qualsivoglia finanziamento per cui il consorzio abbia prestato garanzia. La garanzia concessa alle imprese a carico del fondo di cui al presente comma non può superare i massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti "de minimis" per ciascuna impresa consorziata. Ai fini della quantificazione del beneficio finale per l'impresa il valore della garanzia è calcolato secondo i criteri fissati dalla normativa vigente per i fondi di garanzia statali in conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia."

- L'art. 99 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota risulta il seguente:  
*"ConSORZI fidi per l'agricoltura e la pesca.*

1. *(abrogato)*

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale competente può concedere ai consorzi fidi le seguenti agevolazioni:

a) *(abrogata);*

b) contributi per l'attività d'informazione, consulenza, assistenza alle imprese agricole singole ed associate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché per la prestazione di servizi volti al miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese.

3. *(abrogato)*

4. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono concessi ai consorzi fidi che ne facciano richiesta per un importo non superiore a 100.000 euro per beneficiario per un periodo di tre anni e per una misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto si considera beneficiario la persona che fruisce dei servizi.

5. *(abrogato)*

5-bis. *(abrogato)*."

*Nota all'art. 23, comma 2, lett. l):*

L'art. 57 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota risulta il seguente:

*"Consorti fidi tra cooperative.*

1. *(abrogato)*

2. *(abrogato)*

3. *(abrogato)*

4. *(abrogato)*

5. L'IRCAC, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, è autorizzato a sottoscrivere quote di partecipazione a fondi mobiliari di tipo chiuso della tipologia prevista dall'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, nella misura massima di 2.000 migliaia di euro, a valere sulle disponibilità dei fondi di rotazione dallo stesso ente gestiti.

6. Al fine di promuovere interventi finalizzati a contrastare gli effetti derivanti dall'aumento dei prezzi al consumo, a garantire la presenza degli operatori commerciali all'interno dei centri abitati ed a valorizzare i prodotti locali, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato, a valere sulle disponibilità dell'UPB 8.2.1.3.2, capitolo 342525, a promuovere, in convenzione con le organizzazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 che associano cooperative di consumo, interventi sperimentali di promozione di cooperative di consumatori nell'ambito delle diverse comunità locali e di cooperative di dettaglianti mediante partnership con le realtà imprenditoriali del settore rappresentate a livello nazionale. Tali interventi sono finalizzati all'attività di divulgazione informativa, di aggregazione consortile e di accordi commerciali.

7. In armonia con le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, i criteri di rappresentatività delle organizzazioni cooperativistiche riconosciute ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 del Capo provvisorio dello Stato, anche ai fini delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, sono computati in base al numero di revisioni effettuate ai sensi della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, nel biennio ispettivo precedente, nell'ambito dell'elenco di cooperative aderenti dichiarate all'inizio dello stesso biennio da ciascuna organizzazione ai fini revisionali all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, delle della pesca."

*Nota all'art. 24, comma 1:*

I commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 57 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", così disponevano:

"1. Le norme di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, relative ai consorzi fidi tra cooperative, come modificate dall'articolo 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche ai consorzi ed alle cooperative

di garanzia fidi con sede in Sicilia anche se non costituiti dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), purché associno almeno 150 cooperative aventi sede legale in Sicilia.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo valgono per i consorzi e le cooperative di garanzia fidi che associno cooperative operanti nei diversi settori di attività previsti dal Titolo X della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano le limitazioni stabilite nella predetta normativa per le singole imprese dei confidi, artigiane e commerciali e di altri settori, con esclusione di quelli di cui all'allegato I del trattato CE, nel rispetto della regola "de minimis", nonché dei confidi agricoli e della pesca di cui all'articolo 99 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, nel rispetto del Regolamento CE della Commissione n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 relativo agli aiuti "de minimis" negli stessi settori.

3. Lo statuto dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi di cui al presente articolo deve rispettare le previsioni dell'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni e deve essere approvato con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

4. L'IRCAC è autorizzato alla sottoscrizione del fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi di cui al presente articolo a valere sulle risorse del proprio fondo a gestione separata nei limiti di cui alla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23."

#### LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1019

"Disciplina degli organismi che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi".  
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Catania Giuseppe e Maurici.  
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 29 giugno 2005.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 207 del 13 luglio 2005, n. 209 del 21 luglio 2005, n. 210 del 26 luglio 2005 e n. 212 del 2 agosto 2005.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 212 del 2 agosto 2005.

Relatore: Fleres.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 310 del 2 agosto e n. 312 del 4 agosto 2005.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 313 del 13 settembre 2005.

(2005.37.2339)